



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 669/Dec.A/18 DEL 01.04.2011

Oggetto: **CAMP Sardegna attuazione Progetto “Gestione Integrata delle Risorse Alieutiche” (GIRA): Istituzione di una zona di ripopolamento sperimentale dell’astice (*Homarus gammarus*), di una zona di gestione sperimentale del polpo comune (*Octopus vulgaris*) e di una zona di gestione sperimentale del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*)**

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.
- VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”.
- VISTE** le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale.
- VISTA** la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il Regolamento per relativa esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639.
- VISTA** la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca.
- VISTA** la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca” ed in particolare l’art. 6, “Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche” della stessa.
- VISTE** le disposizioni di cui al comma 18, dell’art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.669/DECA/18

DEL 01.04.2011

(Legge finanziaria 2007)”, pubblicata sul BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite DECRETO N. 1247/DECA/50 DEL 07/05/2010 2/11 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna.

VISTO la Legge Regionale n. 13, dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna).

PRESO ATTO che con la stessa Legge Regionale n. 2/2007 si è previsto che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura (le Agenzie esercitano «nel proprio campo specifico [...] le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto [pesca e acquacoltura]», comma 20, dell'art. 15 L. R. n. 2/2007).

VISTO l'art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita l'Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, le cui finalità istituzionali sono quelle di salvaguardia, tutela e valorizzazione degli ecosistemi costieri e di gestione integrata delle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, di proprietà regionale o poste a sua disposizione da parte di soggetti pubblici o privati;

PRESO ATTO che la Regione Sardegna, con deliberazione n. 72/16 del 19/12/2008, ha assegnato all'Agenzia regionale Conservatoria delle Coste, il ruolo di coordinamento del CAMP Italia per la Sardegna ed in particolare le ha conferito l'incarico della realizzazione dello Studio di Fattibilità del progetto in relazione alle due aree costiere sarde individuate dal Ministero dell'Ambiente (Area CAMP nord e Area CAMP ovest);

VISTO il comma 10 dell'art.5 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3 per l'attuazione del progetto CAMP Italia per la Sardegna che autorizza, a favore della Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna, la spesa aggiuntiva di €



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.669/DECA/18

DEL 01.04.2011

300.000 per l'anno 2009, quale cofinanziamento degli interventi previsti nel memorandum sottoscritto da UNEP (Programma ambiente delle Nazioni unite), dal Ministero dell'ambiente e dalla Regione Sardegna (UPB S04.04.002) per l'attuazione del CAMP Sardegna.

PRESO ATTO che con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna n. 207 del 2 dicembre 2009 è stato approvato lo Studio di Fattibilità del progetto CAMP Sardegna che ha individuato tre obiettivi strategici, tra i quali "Gestione Integrata delle Risorse Alieutiche" da qui in avanti progetto GIRA, che si pone nel quadro generale della Pianificazione Spaziale Marittima, proponendo la creazione di azioni pilota;

CONSIDERATO che con determinazione n. 239 del 30 dicembre 2009 del Direttore generale dell'Agenzia Conservatoria delle Coste è stato individuato il Com.Bio.Ma. - Centro di Competenza sulla Biodiversità Marina società consortile a. r.l.- quale unico soggetto in Sardegna con alta competenza nella materia tale da fornire adeguato supporto tecnico-scientifico allo svolgimento del progetto pilota relativo al progetto GIRA del CAMP Sardegna;

PRESO ATTO che l'Agenzia Conservatoria delle Coste ha stipulato con il Com.Bio.Ma. in data 30 dicembre 2009 una convenzione (rep. n. 88 del 30.12.2010) per la definizione e la realizzazione del progetto GIRA in tre aree pilota della Sardegna, articolato nelle seguenti azioni (descritte nelle relative schede tecniche allegate alla stessa):

- Azione di ripopolamento ai fini di una pesca sostenibile dell'astice *Homarus gammarus* in un'area del Nord Sardegna (area CAMP Nord);
- Metodi innovativi per l'incremento di produzione del popolamento del polpo comune *Octopus vulgaris* e per la valorizzazione della biodiversità costiera in un'area CAMP della Sardegna occidentale;
- Modello di gestione integrata e pesca sostenibile del riccio di mare, *Paracentrotus lividus* in un'area CAMP della Sardegna occidentale;

PRESO ATTO che l'Agenzia Conservatoria delle Coste e il Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale in data 26/11/2009 hanno stipulato un accordo di collaborazione (registro n 72 del 29/11/2010) per l'attuazione del Progetto GIRA;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.669/DECA/18

DEL 01.04.2011

- VISTE** le relazioni relative alle tre azioni di cui sopra, presentate dal Com.Bio.Ma. ai sensi dell'art 4 della suddetta convenzione presentate nel luglio 2010 e acquisite definitivamente agli atti con protocollo dell'Agenzia Conservatoria delle Coste n. 37, 40 e 41 del 13 gennaio 2011;
- VISTA** la determinazione n. 4 del 18 gennaio 2011 del Direttore generale dell'Agenzia Conservatoria delle Coste avente come oggetto i criteri e le modalità di attuazione, le autorità e i soggetti coinvolti, le competenze, gli obblighi e le prescrizioni relative all'attuazione del progetto GIRA;
- CONSIDERATO** che nelle relazioni presentate dal Com.Bio.Ma. ai sensi dell'art 4 della sopraccitata convenzione (rep. n. 88 del 30.12.2010) si evidenzia lo stato di sofferenza degli stock delle tre specie considerate (astice, polpo comune e riccio di mare) e il relativo calo delle catture;
- RITENUTO** necessario pertanto promuovere la sperimentazione di specifiche misure gestionali e in particolare l'istituzione di una zona di ripopolamento sperimentale dell'astice, di una zona di gestione sperimentale del polpo comune e una del riccio di mare, disciplinandone l'accesso e le attività consentite allo scopo di consentire la concreta attuazione delle azioni previste nel progetto GIRA;
- VISTI** i pareri in merito a tali relazioni di cui sopra espressi dall'Agenzia Conservatoria delle Coste (prot. dell'Agenzia Conservatoria delle Coste n. 2 del 17 gennaio 2011) e dal Servizio Pesca;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
- CONSIDERATO** che con riferimento agli organismi sottotaglia l'art. 16 del Regolamento (CE) 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006 rubricato “ (...)a fini di ripopolamento diretto o trapianto(...)” consente, tra l'altro, che gli stessi possano essere “ (...)catturati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti (...)”
- SENTITO** il parere favorevole del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca nella riunione del 20 gennaio 2011.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.669/DECA/18

DEL 01.04.2011

DECRETA

ART. 1 1.Per l'attuazione del Progetto GIRA nell'ambito del CAMP Sardegna, e in particolare per la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) Azione di ripopolamento ai fini di una pesca sostenibile dell'astice *Homarus gammarus* in un'area del Nord Sardegna (area CAMP Nord);
- b) Metodi innovativi per l'incremento di produzione del polpo comune *Octopus vulgaris* e per la valorizzazione della biodiversità costiera in un'area CAMP della Sardegna occidentale;
- c) Modello di gestione integrata e pesca sostenibile del riccio di mare, *Paracentrotus lividus* in un'area CAMP della Sardegna occidentale

sono istituite per 24 mesi a decorrere dell'entrata in vigore del presente decreto:

- a) una zona di ripopolamento sperimentale dell'astice (*Homarus gammarus*);
- b) una zona di gestione sperimentale del polpo comune (*Octopus vulgaris*);
- c) una zona di gestione sperimentale del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*).

2. Le zone di cui al comma 1 a, b, c sono individuate e rappresentate negli elaborati grafici di cui all'allegato 1 (a, b, c) del presente decreto.

3. La gestione di tutte le operazioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi delle relative azioni del progetto GIRA, (quali pesca, prelievo, re-immissione di esemplari delle specie oggetto di studio, etc.) sono effettuate sotto il coordinamento e la responsabilità scientifica del Com.Bio.Ma.

ART.2 1.Nell'ambito delle misure di gestione del ripopolamento, e con esclusivo riferimento agli esemplari di astice (*Homarus gammarus*), polpo comune (*Octopus vulgaris*) e riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), sono ammessi prelievi di esemplari di taglia inferiore alle taglie minime previste. Tali prelievi saranno



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.669/DECA/18

DEL 01.04.2011

effettuabili esclusivamente da operatori muniti di speciale autorizzazione e con eventuali imbarcazioni appositamente autorizzate dal Direttore pro tempore del Servizio Pesca presso l'Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale

2. La cattura in immersione di esemplari di riccio di mare di taglia inferiore alla taglia minima prevista potrà essere operata esclusivamente da operatori autorizzati alla pesca subacquea professionale muniti della speciale autorizzazione di cui al comma 1.

ART.3

1. Nella zona di ripopolamento sperimentale dell'astice e nella zona di gestione sperimentale del polpo comune di cui all'art. 1 è vietata:

a) la pesca professionale di fondo intesa come qualsiasi attività di pesca in cui l'attrezzo si trova o può trovarsi a contatto con il fondale marino nel corso delle normali operazioni di pesca;

b) la pesca sportiva e ricreativa e la pesca subacquea sia professionale che sportiva e ricreativa.

2. Nella zona di gestione sperimentale del riccio di mare di cui all'art. 1 è vietata:

a) l'attività di raccolta del riccio di mare da parte dei pescatori marittimi, dei pescatori subacquei professionisti - ad eccezione degli operatori coinvolti nell'azione pilota e appositamente autorizzati dall'amministrazione regionale - e da parte dei pescatori sportivi e ricreativi.

ART. 4

Per una durata di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

1. al di fuori dei prelievi consentiti nell'ambito delle misure di gestione indicate nel presente decreto, è vietata qualsiasi azione di prelievo delle specie di astice (*Homarus gammarus*), polpo comune (*Octopus vulgaris*) e riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) dalle rispettive zone di sperimentazione;

2. nelle zona di ripopolamento sperimentale dell'astice è consentita la cattura degli individui di astice (*Homarus gammarus*) esclusivamente per le finalità di ricerca scientifica connesse con la stessa azione;

3. nelle zona di gestione sperimentale del polpo è consentita la cattura degli individui di polpo comune (*Octopus vulgaris*) esclusivamente per le finalità di ricerca scientifica connesse con la stessa azione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.669/DECA/18

DEL 01.04.2011

4. nelle zona di gestione sperimentale del riccio di mare è consentita la cattura degli individui di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) esclusivamente per le finalità di ricerca scientifica connesse con la stessa azione;

ART. 5

1. Nell'ambito delle azioni di cui all'art.1 comma 1 a) e b), tutte le operazioni di prelievo di esemplari sottotaglia dell'astice (*Homarus gammarus*) e del polpo comune (*Octopus vulgaris*) da effettuarsi nel mare territoriale della Sardegna e le successive operazioni di rilascio nelle rispettive zone di ripopolamento e di gestione sperimentale, preventivamente autorizzate dal direttore pro-tempore del Servizio al quale sono attribuite le competenze in materia di pesca ed effettuate con l'ausilio di imbarcazioni appositamente autorizzate dallo stesso soggetto di cui sopra, devono essere comunicate all'ufficio competente della Capitaneria di porto, tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività di prelievo o ripopolamento.

2. Gli organismi sottotaglia di astice (*Homarus gammarus*), e di polpo comune (*Octopus vulgaris*) possono essere catturati, tenuti a bordo, studiati, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, esposti solo previa autorizzazione del Servizio pesca dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed esclusivamente in presenza dei ricercatori indicati dal Com.Bio.Ma. appositamente autorizzati dal Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro pastorale.

3. La richiesta delle autorizzazioni deve essere effettuata dal Com.Bio.Ma., secondo un apposito modello e deve contenere le seguenti informazioni: nome dell'imbarcazione, numero UE, proprietario e l'armatore, attività svolta nell'ambito dell'azione di ripopolamento o gestione sperimentale per la quale si chiede l'autorizzazione, zona di pesca dove opera l'imbarcazione, dati dei ricercatori imbarcati.

4. Alla richiesta di autorizzazione di cui al punto 3 del presente articolo deve essere allegata, per ciascuna imbarcazione, apposita documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione (Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) in cui siano riportati almeno i seguenti dati: numero di iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi, numero licenza di pesca, numero UE dell'imbarcazione, numero di iscrizione nel Registro delle Navi Minori Galleggianti, compartimento di iscrizione, nome del proprietario, nome dell'armatore, qualifica professionale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.669/DECA/18

DEL 01.04.2011

5. Le procedure e i modelli per la richiesta delle autorizzazioni di cui al punto 3 e per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 4 del presente articolo sono definiti con determinazione del Direttore del Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

ART. 6 Il Com.Bio.Ma. provvede a segnalare con apposite boe le zone di ripopolamento e di pesca sperimentale secondo le indicazioni dell'Autorità marittima, che provvede, per quanto di competenza, a darne massima diffusione .

ART. 7 Gli organismi sottotaglia di astice e polpo comune destinati al ripopolamento o alla gestione sperimentale devono essere marcati prima di essere rilasciati nelle relative aree di studio in mare. Se tali organismi vengono ricatturati prima di aver raggiunto la taglia commerciale devono essere rilasciati nel sito di prelievo dopo il rilevamento dei seguenti parametri (luogo esatto di cattura e codice identificativo della targhetta) che devono essere comunicati al Com.Bio.Ma. Nel caso di ricattura di organismi marcati di taglia commerciale questi devono essere conferiti al Com.Bio.Ma.

ART. 8 l'Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, avvalendosi della collaborazione delle Autorità di controllo, svolge i compiti di controllo e di verifica della corretta attuazione delle azioni del progetto GIRA.

ART. 9 Il presente decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel B.U.R.A.S.

ART. 10 Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

L'Assessore

Mariano Ignazio Contu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.669/DECA/18


DEL 01.04.2011

Allegato 1a al DECRETO N. 669/Dec.A/18 DEL 01.04.2011



**ZONA DI RIPOPOLAMENTO
SPERIMENTALE DELL'ASTICE**
(*Homarus gammarus*)

PUNTO	CAMP - nord CASTELSARDO			
	COORDINATE			
	WGS84		GAUSS-BOAGA	
A	8° 42' 0,166"	41° 0' 58,248"	1474814	4540675
B	8° 44' 0,211"	41° 0' 59,436"	1477627	4540703
C	8° 44' 0,236"	40° 59' 59,568"	1477627	4538857
D	8° 42' 0,194"	40° 59' 59,280"	1474814	4538857





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.669/DECA/18

DEL 01.04.2011

Allegato 1b al DECRETO N. 669/Dec.A/18 DEL 01.04.2011

PUNTO	CAMP - ovest SAN VERO MILIS			
	COORDINATE			
	WGS84		GAUSS-BOAGA	
	LONGITUDINE	LATITUDINE	EST	NORD
A	8° 22' 25,56"	40° 05' 23,88"	1446612,56	4438006,829
B	8° 21' 58,86"	40° 05' 08,04"	1445976,765	4437522,923
C	8° 22' 24,72"	40° 04' 51,42"	1446585,564	4437006,117
D	8° 22' 51,48"	40° 05' 07,20"	1447222,798	4437488,177

**ZONA DI GESTIONE
SPERIMENTALE
DEL POLPO COMUNE
(*Octopus Vulgaris*)**



CUGLIERI

NARBOLIA

S.VERO MILIS

1:100.000



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


DECRETO N.669/DECA/18

DEL 01.04.2011

Allegato 1c al DECRETO N. 669/Dec.A/18 DEL 01.04.2011

PUNTO	CAMP - ovest BUGGERRU			
	COORDINATE			
	WGS84		GAUSS-BOAGA	
	LONGITUDINE	LATITUDINE	EST	NORD
A	08° 22' 57,11"	39° 27' 20,65"	1446639,141	4367609,805
B	08° 23' 23,06"	39° 26' 57,11"	1447489,623	4366878,243

**ZONA DI GESTIONE
SPERIMENTALE
DEL RICCIO DI MARE
(*Paracentrotus lividus*)**



1:100.000